# CAMERA DEI DEPUTATI N. 6585

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato FEI**

Modifiche agli articoli 609-*bis* e 609-*ter* del codice penale in materia di violenza sessuale

*Presentata il 23 novembre 1999*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Non è « tecnicamente » possibile commettere violenza sessuale su una donna che indossa i *jeans*: è questa la paradossale, assurda e grottesca motivazione che, tra le altre, ha portato la terza sezione penale della Corte di cassazione ad emettere la sentenza n. 1636 del 1999, con cui si è stabilito di annullare una sentenza della corte di appello di Potenza, che aveva condannato un istruttore di guida per il reato di violenza carnale ai danni di una ragazza diciottenne.

Secondo la Cassazione, infatti, la donna era consenziente all'atto sessuale, ed il fatto che i *jeans* fossero « sfilati solo in parte » non costituisce una prova di mancato consenso. Anzi, secondo i giudici di cassazione, è un « dato di comune esperienza » che è quasi impossibile sfilare anche in parte i *jeans* di una persona « senza la sua fattiva collaborazione ». La pronuncia della Corte di cassazione ha così smentito i giudici di appello, che avevano invece ragionevolmente ritenuto che, se la ragazza fosse stata consenziente, si sarebbe denudata completamente.

Questa paradossale vicenda, che ha suscitato l'indignazione non soltanto di tutto il mondo femminile, ma anche di gran parte della società civile, ha quindi fissato un principio innovativo, secondo il quale i *jeans* sarebbero la moderna « cintura di castità », rimovibile soltanto ad iniziativa della donna che li indossa. Il tutto, con assoluto disprezzo e mancanza di attenzione nei confronti del consenso all'atto sessuale da parte della donna, che è il primo bene da tutelare e che non può essere valutato sulla base dell'abbigliamento usato da una persona.

Non è ammissibile che un reato così grave come la violenza sessuale possa essere letto, nelle sentenze pronunciate ai massimi livelli giurisprudenziali, in chiave

di comportamenti più o meno consensuali da parte della donna, né che la condanna o l'assoluzione di chi commette il reato siano decise sulla base dei vestiti indossati dalla vittima. La violenza sessuale è un delitto contro la libertà personale, che, come tale, offende la dignità della persona umana !

Avvenimenti come la sentenza della Cassazione, pertanto, non possono che essere letti come il frutto di un pregiudizio nei confronti delle donne, che vede nella loro libertà, nelle loro idee e nel loro diritto alla parità di opportunità una minaccia per tutta la società. Bisogna fare in modo che l'autonomia del mondo femminile divenga una risorsa per la società, da tutelare anche attraverso il pieno riconoscimento del diritto a vedere considerata la violazione della libertà sessuale come un grave delitto contro la persona.

Pertanto, deve essere stabilito in maniera chiara che, se la violenza sessuale è un delitto contro la libertà personale, l'elemento essenziale da verificare è il consenso della donna, in assenza del quale (con o senza *jeans*) ricorre comunque e sempre un reato di violenza nei suoi confronti.

Per questi motivi, si ritiene necessario presentare una proposta di legge che vada nella direzione indicata, modificando la disciplina dettata in materia dal codice penale e prevedendo una più netta individuazione del reato di violenza sessuale.

La presente proposta di legge intende pertanto, con l'articolo 1, modificare l'articolo 609-*bis* del codice penale (in particolare il primo comma di tale articolo), prevedendo che il reato di violenza sessuale si configuri a prescindere dal ricorrere di violenza, minaccia o abuso di autorità. Tale reato, infatti, è strettamente legato alla nozione di consenso, per cui esso sussiste, come prevede la presente proposta di legge, in tutti i casi in cui la persona, contro la sua volontà, sia costretta a compiere o subire atti sessuali.

Con l'articolo 2, inoltre, si prevede la modifica dell'articolo 609-*ter* del codice penale, finalizzata a trasformare la definizione della violenza, della minaccia e dell'abuso, in modo da rendere tali fattispecie non « elementi essenziali del reato », ma circostanze aggravanti del reato stesso, come definito dal nuovo articolo 609-*bis*.

L'intento della presente proposta è dunque quello di contribuire, con specifici interventi legislativi, a lottare attivamente ed efficacemente contro il fenomeno della violenza sessuale, nella convinzione che il Parlamento può lavorare proficuamente per questa battaglia di civiltà e di cultura, a tutela, da un lato, dei diritti inviolabili della personalità e dell'individuo e, dall'altro, della stessa dignità e dell'immagine della donna.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Modifica dell'articolo 609-*bis *del codice penale in tema di violenza sessuale).*

1. L'articolo 609-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 609-*bis* – *(Violenza sessuale).* — Chiunque costringe taluno, contro la sua volontà, a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona ».

ART. 2.

*(Modifica dell'articolo 609-*ter *del codice penale in tema di aggravanti).*

1. L'articolo 609-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 609-*ter* – *(Circostanze aggravanti).* — La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* sono commessi:

1) con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;

2) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

3) con l'uso di armi;

4) con l'uso di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri stru-

menti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

5) da persona travisata;

6) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

7) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci ».